

OGGETTO: Proroga affidamento del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore di disabili sensoriali a Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, Venezia. Periodo 27 marzo/8 giugno 2017. Spesa complessiva euro 34.427,90 Codice C.I.G.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

ATTESO CHE:

- l'art. 1 della Legge 56/2014 prevede che le funzioni di competenza regionale che, nell'ambito del processo di riordino, siano trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuino ad essere esercitate dalla Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio d'esercizio da parte dell'Ente subentrante;
- la Legge regionale 08.07.2015, n. 19, ha disciplinato la riforma delle autonomie, in attuazione della citata Legge 56/2014, prevedendo la conferma in capo alle Province delle funzioni già conferite (tra le quali i servizi per i disabili), con la sola eccezione di quelle in materia di agricoltura, caccia e pesca, trasferite alla Regione;
- la Provincia di Como, con delibera presidenziale n. 38 in data 16.08.2016, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di Accordo bilaterale con la Regione Lombardia, per la gestione delle funzioni regionali delegate in attuazione della L.R. 19/2015, Accordo che è stato formalmente firmato dalle parti in data 5.9.2016;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Lombardia, con Legge regionale n. 35/2016 del 21.12.2016 (Legge di stabilità regionale 2017/2019) ha stabilito la riallocazione delle attività e dei servizi legati alla disabilità in capo alla Regione stessa a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 (art 9 delle Legge 35/2016), quindi da settembre 2017 ;
- pertanto, non solo ai sensi di tale Legge regionale ma anche ai sensi della Legge 56/2014, comma 89, la Provincia di Como deve continuare a garantire i servizi relativi all'esercizio di queste funzioni non fondamentali di competenza Regionale fino all'effettivo passaggio delle stesse al fine di non recare danno all'utenza e, quindi, fino al 30.6.2017;

VISTA la costante giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione dei disabili, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che stabilisce che " ..il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale", per cui deve essere assicurato attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione", come il docente specializzato o l'educatore, evidenziando altresì come vi siano diverse forme di disabilità, e che per ognuna di esse sia necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;

DATO ATTO CHE

- la Provincia, nell'esercizio delle competenze che al 30 giugno 2016 saranno trasferite alla Regione Lombardia, ha affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 3.1.2017 il servizio

d'assistenza educativa scolastica in favore di disabili sensoriali a Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, Venezia, per il periodo 9 gennaio- 25 marzo 2017;

- nel contesto determinatosi a seguito del referendum costituzionale del 4.12.2016 nonché a seguito dell'approvazione della citata Legge regionale n. 35/2016, con il prossimo passaggio delle competenze e della gestione, questa Amministrazione ritiene non rispondente a principi di economicità dar corso a procedure di gara la cui conclusione sarebbe temporalmente prossima al passaggio definitivo di competenze (mesi di aprile, maggio e giugno 2017), ritenendo invece giustificato procedere ad una proroga del servizio in atto evitando, nel contempo, pregiudizievoli soluzioni di continuità del rapporto contrattuale in ragione della valenza dei diritti soggettivi coinvolti;

CONSIDERATO in particolare che la proroga trova motivazione, oltre che nel principio di economicità prima esposto, anche nell'esigenza di non recare danno all'utenza, dato che un mutamento del soggetto affidatario del servizio quasi al termine dell'anno scolastico è idoneo a produrre grave nocimento _ ai disabili assistiti in quanto - nel caso di aggiudicazione ad altro soggetto diverso da chi gestisce il servizio - potrebbe determinarsi anche un cambio dell'educatore/educatrice di riferimento, venendo quindi meno il fondamentale ed indispensabile rapporto con l'assistito, il quale potrebbe fermarsi o regredire nell'apprendimento e nello sviluppo della personalità, in rapporto alla sua condizione, con lesione di un diritto costituzionalmente garantito;

Ritenuto, peraltro , che l'indizione di una nuova gara d'appalto determinerebbe il sorgere di obblighi contrattuali che potrebbero limitare l'autonomia gestionale della Regione , come Ente subentrante , nella riorganizzazione dei servizi su base regionale o creare situazioni di danno a favore del nuovo aggiudicatario nel caso di anticipata dissoluzione del rapporto obbligatoria generato dalla gara;

RITENUTO per tutte le ragioni esposte - di continuare ad avvalersi per lo svolgimento del servizio di che trattasi fino alla fine del corrente anno scolastico 2016/2017, della Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Venezia, via Ulloa 5/A (CF. 02079350274), che già gestisce il medesimo servizio per i medesimi utenti, senza dar luogo a controversia o contestazione alcuna e che vanta documentata esperienza e professionalità adeguate nel rispetto delle vigenti normative;

VISTO il relativo disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A con il monte ore assegnato per gli utenti cui è riferito il servizio;

RILEVATO CHE con comunicazione in data 15 marzo 2017- in atti d'ufficio - la suddetta Cooperativa ha espresso la propria disponibilità alla prosecuzione dell'incarico per il periodo 27.3.2017/8.6.2017, con indicazione del costo orario e del numero delle ore totali relative agli utenti ivi indicati che verranno seguiti;

VISTO l'art. 163, comma 1, del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio, e dato atto a tale riguardo non viene rispettato il limite di spesa dell'impegno mensile in dodicesimi essendo una spesa tassativamente regolata dalla legge, stante che il presente provvedimento è finalizzato a garantire l'esercizio da parte dei disabili sensoriali del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione per l'intero periodo scolastico gennaio/giugno 2017 e stanti le costanti pronunce della giurisprudenza che sanzionano gli Enti inadempienti;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 42 del 16.11.2016 immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio 2016;
- la deliberazione n. 2 del 10/01/2017 con la quale il Presidente ha approvato la proroga del Piano esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi ammonta a € 34.427,90 e rientra nei limiti delle disponibilità del bilancio definitivo approvato per l'anno 2016;

DETERMINA

per il titolo e le motivazioni richiamati nelle premesse:

- 1) D'APPROVARE la proroga dell'affidamento alla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus con sede in Venezia, Via Ulloa 5/A (C.F.02079350274) dell'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore d'alunni disabili sensoriali, per il periodo 27 marzo/8 giugno 2017;
- 2) D'APPROVARE contestualmente il relativo Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, che prevede una spesa complessiva pari a € 34.427,90;
- 3) D'IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 2) alla missione 12 - programma 02 - Cap. 10050/0 - codice del piano dei conti integrato 1030211 - Macro livello IV dell'Esercizio finanziario 2017;
- 4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

DISCIPLINARE D'INCARICO

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2.A, D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI DISABILI SENSORIALI PERIODO 27.3.2017 – 8.6.2017

PREMESSO CHE:

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

TRA

la Provincia di Como, con sede in Como – Via Borgo Vico n. 148, C.F. 80004650133, nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità, dr. Rodolfo Di Gilio,

E

Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Venezia– Via Ulloa 5/A, (CF 02079350274), nella persona del rappresentante legale, Paolo Della Bella, di seguito denominata "Cooperativa",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia di Como, come sopra rappresentata, affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore di n. 27 alunni disabili sensoriali, per il periodo 27 marzo 2017 – 8 giugno 2017, per un numero massimo di n. 1601 ore.

Art. 2

Le attività oggetto dell'incarico sono di seguito specificate:

- attività educative finalizzate alla crescita dell'autonomia personale e della socializzazione, all'utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all'interno della struttura scolastica, al potenziamento delle abilità residue;
- guida ad un corretto comportamento nel contesto scolastico, finalizzato al rispetto delle regole;
- supporto all'insegnante di sostegno, nelle modalità concordate con lo stesso e nel limite delle ore assegnate settimanalmente dalla Provincia al singolo alunno disabile;
- accompagnamento dell'alunno disabile nei diversi momenti della vita scolastica: gite, intervalli, mensa, uscite didattiche, feste, visite guidate e qualunque altra iniziativa prevista dalla scuola nel limite delle ore settimanali assegnate dalla Provincia al singolo alunno disabile;

La figura professionale che esplica il servizio deve essere un assistente-educatore in possesso di adeguato titolo di studio. Sono considerati tali: il diploma di Scuola Magistrale ed equipollenti, di Educatore professionale, la Laurea in Scienze dell'educazione, un diploma di Scuola media superiore e l'esperienza di almeno un anno lavorativo nei servizi per i disabili.

La Cooperativa s'impegna a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli oneri diretti derivanti dal CCNL delle Cooperative sociali attualmente in vigore e gli oneri indiretti, quali assicurazioni previdenziali ed assistenziali, costi di gestione, spese contrattuali, imposte e tasse ed a garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

Spetta alla Provincia di Como il compito di stabilire eventuali variazioni in ordine a:

- soggetti disabili ammessi al servizio;
- modificazione del monte ore settimanale;
- recupero delle ore settimanali non effettuate a causa di malattia o altro impedimento da parte dell'alunno disabile.

Tali cambiamenti saranno autorizzati per iscritto da parte della Provincia di Como. Nel caso in cui le modificazioni siano assunte unilateralmente dalla Cooperativa, non vi sarà alcun riconoscimento economico corrispettivo.

La Provincia verificherà l'efficacia del lavoro svolto e potrà decidere anche in merito ad opportuni cambi di personale educativo, laddove si ravvisassero inadeguatezze e mancati miglioramenti nell'evoluzione dei soggetti destinatari del servizio.

Alla Provincia compete inoltre la verifica del livello di soddisfazione delle famiglie.

Art. 4

Per garantire il conseguimento delle finalità del Servizio, la Cooperativa dovrà:

- incaricare un referente di formazione socio/psico/pedagogica, con funzioni di coordinamento e con esperienza almeno biennale nella funzione.
- garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni in favore dei soggetti disabili i cui nominativi sono indicati al paragrafo precedente.
- fornire apposita scheda sulla quale ogni operatore dovrà indicare gli orari e le prestazioni effettuate. Detta scheda dovrà essere consegnata all'Amministrazione Provinciale ogni qualvolta l'Ente intenda procedere alle opportune verifiche.

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio indicato nei paragrafi precedenti ed è responsabile del suo esatto adempimento, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose della Provincia di Como e verso terzi.

La Cooperativa non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Art. 5

La Cooperativa si obbliga a:

- far pervenire alla Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'elenco degli utenti da assistere e del relativo monte ore individuale, l'elenco nominativo degli operatori che intenderà utilizzare e dei disabili ai quali saranno assegnati;
- garantire l'assistenza, anche in assenza dell'operatore indicato, e la rotazione qualora emergessero lamentele motivate da parte delle famiglie degli utenti.
- garantire la sostituzione dell'operatore, in caso di sua impossibilità a effettuare il servizio, per assenze superiori ai 3 giorni.

La Cooperativa è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Provincia di Como dell'esecutività del provvedimento di affidamento diretto del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Cooperativa è infine tenuta all'osservanza del D.lgs n. 196/2003, indicando il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 29 del citato Decreto.

Art. 6

L'incarico avrà decorrenza dal 27 marzo e terminerà l'8 giugno 2017. Il numero massimo di ore complessive d'assistenza previsto è pari a 1601.

Art. 7

Il costo orario onnicomprensivo riconosciuto per la gestione del servizio è pari ad € 21,50 IVA 5% inclusa, per una spesa complessiva prevista pari ad € 34.427,90 IVA inclusa.

Art. 8

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione di regolare **fattura bimensile**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ore effettivamente rese e rendicontate

tramite apposito modulo che sarà trasmesso dalla Provincia di Como.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8, della legge n. 136/2010, assume l'obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori, ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell'art. 3 della suddetta legge, in modo da consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

A specifica richiesta da parte della Provincia di Como, la Cooperativa dovrà produrre un rendiconto mensile del servizio effettuato da ogni operatore, con l'indicazione degli utenti e dei relativi orari effettuati.

La Provincia di Como liquiderà le fatture emesse dalla Cooperativa nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Per ogni ora d'ingiustificato mancato espletamento del servizio e qualora la prestazione non fosse recuperata entro 15 giorni, s'applicherà una penale di €. 30,00=.

L'affidamento diretto s'intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancato avvio del servizio riferito a tutti gli utenti assistiti.

La risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 è altresì prevista nel caso in cui la condotta dolosa degli operatori rechi grave danno alla persona, alla salute psicofisica ed alla dignità di tutti gli utenti.

Art. 9

È fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto.

Art. 10

Il presente Disciplinare è soggetto a pubblicazione solo in caso d'uso.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Como.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Como, lì

PER LA PROVINCIA DI COMO
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità
Dr. Rodolfo Di Gilio
(firmato digitalmente)

PER LA COOPERATIVA
Il Legale Rappresentante